



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 3 del 05/01/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 20 dicembre 2011, n. 299

Cooperativa Sociale Questa Città a r.l. - Mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 29, co. 4-bis, della L.R. n. 8/2004 s.m.i. e dell'art. 1 del R.R. n. 18 del 30/7/2009, a seguito del trasferimento di un Gruppo Appartamento da Via XXIV Maggio n. 13, Andria (BT) a Via Catullo 130, Andria (BT).

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.g: n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli arti 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 236 del 29/6/2010 Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 18 del 1°/9/2011- Conferimento incarico ad interim della Dirigenza dell'Ufficio 1° Accreditamenti.

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal. Dirigente dell'Ufficio Accreditamento, riceve la seguente relazione:

L'art. 8, comma 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. testualmente dispone che "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), numero 1.1."

L'art. 29, co. 4-bis della L.R. n. 8/2004, come modificato dall'art. 12 comma 1 lettera k) della L.R. n. 26/2006, dispone che: "Le strutture e i professionisti autorizzati e/o transitoriamente accreditati, individuati in applicazione dei fabbisogni determinati dai regolamenti regionali di cui all'art. 3, in caso di necessità di adeguamento ai requisiti strutturali di cui al R.R. n. 3/2005 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), sono autorizzati al trasferimento definitivo e/o alla realizzazione di nuove strutture nell'ambito della stessa AUSL, secondo le vigenti procedure autorizzative".

Successivamente il R.R. n. 18 del 30/7/2009 ha ulteriormente specificato il predetto disposto normativo disponendo, all'art. 1, comma 2, quanto segue:

"Le strutture e i professionisti che intendono effettuare il trasferimento definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture, devono assicurare, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, che:

1. Il trasferimento definitivo e/o la nuova realizzazione deve avvenire nell'ambito dello stesso territorio coincidente con quello del Distretto Socio Sanitario;
2. Il trasferimento può aver luogo con preavviso non inferiore a giorni sessanta;
3. Il trasferimento definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture al di fuori dell'ambito territoriale coincidente con il Distretto Socio sanitario può essere effettuato solo previa acquisizione di apposita autorizzazione da parte della Regione Puglia, su parere dell'Azienda Sanitaria locale competente, analizzati i requisiti di fabbisogno distrettuale".

Con specifico riferimento alle strutture di riabilitazione psichiatrica, inoltre, lo stesso art. 29 L.R. 8/2004 s.m.i., al successivo comma 5, stabilisce inoltre che: "In caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali per l'adeguamento ai requisiti prescritti, le strutture di cui al regolamento regionale 27 novembre 2002, n. 7 (Organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private), considerando positiva la compatibilità con il fabbisogno complessivo, sono autorizzate dai Comuni alle relative modifiche o al trasferimento definitivo, nell'ambito del distretto AUSL ove è ubicata la struttura autorizzata, previa verifica dei requisiti strutturali e organizzativi da parte dell'Azienda USL competente per territorio".

Con nota prot. n. 404 del 6/8/2007; il Legale Rappresentante della Società Cooperativa a r.l. "Questa Città", con sede legale in Gravina in Puglia (BA), Via Corsica 1/D, ha dichiarato che la struttura denominata "Gruppo. Appartamento - Questa Città Società Cooperativa Sociale", Via XXIV Maggio n. 13, Andria (BT), è autorizzata all'esercizio ai sensi dell'art. 29, comma 5-bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.

Con successiva nota prot. n. 81790 del 17/10/2008, lo stesso Legale Rappresentante della Società: ha chiesto al Comune di Andria il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento del Gruppo Appartamento in questione da via XXIV Maggio n. 13, Andria (BT), a Via Catullo 130, Andria (BT).

Di seguito, con nota prot. n. 65 del 28/1/2010, il Legale Rappresentante della citata struttura ha chiesto al Servizio PGS il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale dell'attività socio-sanitaria in relazione al Gruppo Appartamento di cui innanzi, a seguito del trasferimento della

predetta struttura presso la nuova sede di Via Catullo 130 ad Andria (BT).

Il Comune di Andria, con nota prot. n. 9578 del 2/2/2010, ha trasmesso a questo Servizio l'autorizzazione n. 6 dell'1/2/2010 con cui la Società Cooperativa a r.l. "Questa Città", con sedé legale in Gravina in Puglia alla Via Corsica 1/D, è stata autorizzata, ai sensi degli arti 7 e 29, comma 5 della L.R. n. 8/2004 e sulla base dell'esito positivo della verifica dei requisiti strutturali ed organizzativi effettuata dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BAT, al trasferimento del Gruppo Appartamento con tre posti letto, denominato "Gruppo Appartamento-Questa Città Società Cooperativa Sociale", da Via XXIV Maggio n. 13, Andria (BT) a Via Catullo 130, Andria (BT), subordinando l'esercizio dell'attività "al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte della Regione Puglia ai sensi dell'art. 8, comma 3 della LR. n. 8/2004".

L'art. 12, comma 5 della L.R. n. 4 del 25/2/2010 è tuttavia intervenuto a modificare la disciplina normativa previgente, disponendo che "le strutture di riabilitazione psichiatriche autorizzate alla realizzazione alla data del 31 dicembre 2009, rientranti nel fabbisogno determinato ai sensi del R.R. n.3/2006 e in coerenza con quanto previsto dall'art. 9, comma 2, della L.R. n. 26/2006, possono accedere alla fase di accreditamento istituzionale, previa acquisizione delle autorizzazioni previste entro il 31 dicembre 2010".

Sulla scorta del disposto del predetto art. 12 L.R. 4/2010, il Legale rappresentante della Società Cooperativa a r.l. "Questa Città" ha chiesto, con istanza prot. n. 416 del 15/7/2010 l'accREDITamento istituzionale dell'attività sanitaria per la struttura denominata "Gruppo Appartamento-Questa Città Società Cooperativa Sociale", sita in Via Catullo 130, Andria (BT), con dotazione di n. 3 posti letto, allegando, all'uopo, la nota del 27/5/2010 con la quale il Direttore del DSM della ASL BT ha attestato che "il Gruppo Appartamento a 3 posti letto, sito in Andria alla Via Catullo 130, ivi trasferitosi da Via XXIV Maggio n. 13, gestito dalla Coop. Questa Città di Gravina di Puglia, è utilizzato dal DSM e rientra nel fabbisogno 2010".

Con ricorso R.G. n. 2134 del 21/12/2010 la Società Cooperativa a r.l. "Questa Città" si è rivolta al TAR Puglia di Bari per accertare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Puglia sull'istanza di accreditamento istituzionale della summenzionata struttura, inoltrata con nota prot. n. 416 del 15/7/2010, ed il conseguente obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento.

Con sentenza n. 508 del 10/3/2011 il TAR Puglia di Bari - Sezione Terza ha accolto il ricorso limitatamente all'accoglimento della domanda di declaratoria dell'obbligo di provvedere e, per l'effetto, ha ordinato al dirigente del servizio PGS di provvedere con provvedimento espresso e motivato sull'istanza di accreditamento istituzionale nel termine di trenta giorni dalla notifica della predetta sentenza.

Con Determinazione Dirigenziale n. 118 del 4/5/2011 il dirigente pro-tempore del Servizio APS, in ottemperanza alla Sentenza del TAR Puglia di Bari - Sezione Terza n. 508/2011, ha avviato il procedimento di accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 12, comma 5 della L.R. n. 4/2010 e, per l'effetto, quale atto propedeutico allo stesso, ha disposto di conferire al Dipartimento di Prevenzione della ASL BT l'incarico di verificare il possesso dei requisiti minimi previsti dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 8/2010 ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento della struttura nella nuova sede di Via Catullo 130, Andria (BT).

Con nota prot. n. 2274/Coord. del 26/5/2011 il Servizio APS ha notificato la predetta Determinazione Dirigenziale n. 118 del 4/5/2011 al Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, invitandolo all'adempimento di quanto disposto nel citato provvedimento.

Con nota prot. n. 056874 del 13/7/2011 il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ha trasmesso gli esiti del sopralluogo effettuato presso la struttura denominata "Gruppo Appartamento-Questa Città Società Cooperativa Sociale", sita in Via Catullo 130, Andria (BT) esprimendo "parere favorevole al rilascio di autorizzazione all'esercizio alla Cooperativa Sociale Questa Città a r.l. per un Gruppo Appartamento (3 posti letto) con sede in Andria alla Via Catullo 130 (BT)".

Per quanto sopra, si propone di disporre il mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio per

trasferimento, ai sensi dell'art. 29, co. 4-bis della L.R. n. 8/2004 e dell'art. 1 del R.R. 18 del 30/7/2009, di un Gruppo Appartamento denominato "Gruppo Appartamento-Questa Città Società Cooperativa Sociale" e gestito dalla Società Cooperativa a r.l. "Questa Città", con una dotazione di n. 3 posti letto, traferitosi da Via XXIV Maggio n. 13, Andria (BAT) a Via Catullo 130, Andria (BAT).

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio 1

Rossella Caccavo

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACCREDITAMENTI E PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditementi e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditementi;

DETERMINA

- di disporre il mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento, ai sensi dell'art. 29, co. 4-bis della L.R. n. 8/2004 e dell'art. 1 del R.R. n. 18 del 30/7/2009, di un Gruppo Appartamento denominato "Gruppo,APPartamento-Questa Città Società Cooperativa Sociale" e gestito' dalla Società Cooperativa a r.l. "Questa Città", con una dotazione di n. 3 posti letto, traferitosi da Via XXIV Maggio n. 13 - Andria (BAT) a Via Catullo 130, Andria (BAT);

- di notificare il presente provvedimento:

- Al Direttore Generale della ASL BT

- Al Sindaco del Comune di Andria (BT)

- Al Legale rappresentante della Società Cooperativa a r.l. "Questa Città" sita in Gravina in Puglia, Via Corsica 1/D

- Alla Svim Service di Molfetta

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS

Silvia Papini
